

Pubblicato il 16/09/2020  
N. 00157/2020 REG.PROV.COLL.  
N. 00104/2020 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento  
(Sezione Unica)  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2020, proposto da  
OMISSIS S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati  
Paolo Ceriani e Antonio Marchianò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
contro

OMISSIS, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, largo Porta Nuova, 9;

Provincia Autonoma di Trento non costituita in giudizio;

nei confronti

Comunicazione design S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

- del verbale di gara telematica rubricato "*Servizio di Grafica Comunicazione Muse MTSN-0003707-22/06/2020-A*" (prot n. 0003707 del 22/06/2020) del 22/06/2020, redatto nella procedura negoziata ex art. 21 L.P. n. 23/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto l'"*affidamento di grafica ed impaginazione di materiali di comunicazione per il MUSE – Museo delle Scienze di Trento*" (RDO ME-PAT n. 90104) nella parte in cui il seggio di gara, durante la seduta del 18/06/2020 disponeva l'esclusione della OMISSIS S.r.l. dalla procedura in oggetto con la seguente motivazione "*Dal controllo emerge che il valore totale offerto da BIG FIVE SRL nel <Modulo offerta economica> diverge da quello indicato nel <Documento di sintesi> di Euro 37.420,00. Vi è una palese contraddittorietà tra i due documenti e si configura come offerta alternativa o condizionata e pertanto non valida*", comunicato sia su piattaforma ME-PAT il successivo 23/06/2020 sia a mezzo pec in pari data;
- della determinazione dirigenziale del Direttore del Museo n. 114 del 02/07/2020, comunicata su piattaforma ME-PAT il successivo 10/07/2020, avente ad oggetto "*Aggiudicazione della gara telematica/RDO n. 90104 pubblicata sul portale <Mercurio/MePAT> della Provincia Autonoma di Trento, per l'affidamento dei servizi di grafica del Museo delle Scienze di Trento / MUSE, per tre anni rinnovabili di ulteriori due (codice CIG: 82475383AA)*" nella parte in cui, mediante l'approvazione dei verbali di gara, veniva confermata l'esclusione della deducente dalla selezione concorsuale e contestualmente disposta l'aggiudicazione della procedura *de qua* a Comunicazione design S.r.l.;
- ove occorrer possa, dei verbali di gara del 29/05/2020, 08/06/2020 e 10/06/2020 nonché della *lex specialis* di gara e, segnatamente, della lettera di invito alla procedura *de qua* (cfr. All. n. 6), del capitolato speciale di appalto e della determinazione dirigenziale del Direttore del Museo n. 41 del 16/03/2020 avente ad oggetto "*Autorizzazione all'indizione di Gara telematica/RDO da pubblicare sul portale della Provincia Autonoma di Trento <Mercurio-Mepat>, per l'affidamento dei servizi di grafica del Museo delle Scienze di Trento/MUSE, per tre anni rinnovabili di ulteriori due, per una spesa presunta complessiva di Euro 220.000,00 oltre IVA (codice CIG: 82475383AA). Proroga dal 1 maggio al 30 giugno 2020 del contratto di appalto uscente, per una spesa ulteriore di Euro 5.376,00 oltre IVA (codice CIG: 7426928EDB)*", così come meglio descritto nel prosieguo del presente gravame;

e per la conseguente condanna della stazione appaltante

IN PRINCIPALITÀ, all'accoglimento della domanda della ricorrente finalizzata a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto, previa riammissione alla selezione concorsuale, e la stipulazione del relativo contratto, attività questa positivamente vincolata e da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito.

Con richiesta, in ogni caso, della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione ai sensi di legge, in ragione della richiesta di subentro che sin d'ora si propone.

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi d'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 d. lgs. 104/2010, con conseguente DECLARATORIA dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento che dovrà comunque comprendere:

– il danno emergente comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara, che ci si riserva di quantificare/produrre in seguito;

– il danno professionale (*id est* curriculari) conseguente all'impossibilità di indicare nel prosieguo dell'attività, fra i requisiti di (pre)qualificazione per la partecipazione a procedure identiche e/o analoghe, quanto ad oggetto a quella di cui è gravame, danno da liquidarsi equitativamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella misura pari al 5% del danno patrimoniale;

– il lucro cessante che la ricorrente avrebbe conseguito con l'aggiudicazione dell'appalto, come emergente dalle giustificazioni dell'anomalia fornite.

Con salvezza, in ogni caso, rispetto alle somme *ut supra* liquidate della:

– rivalutazione monetaria dalla data d'inizio del servizio a quella di deposito della decisione, disputandosi di un risarcimento del danno cioè di un debito di valore;

– degli interessi legali, secondo il tasso *medio tempore* vigente, sulle somme progressivamente rivalutate, a decorrere dalla data d'inizio del servizio fino a quella di deposito della decisione, il tutto, ovviamente, in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno;

– degli ulteriori interessi legali sulle somme come sopra dovute e calcolate, con computo a partire dalla data di deposito della decisione fino all'effettivo pagamento.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, alla riedizione delle operazioni di gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;

Visti l'articolo 60 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 24 del 31.08.2020 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 la dott.ssa Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori avvocato Marchianò Antonio per la ricorrente e Avvocato dello Stato Davide Volpe per l'Amministrazione intimata;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

1. Con l'odierno ricorso OMISSIS S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, lamenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla gara d'appalto indetta da OMISSIS di Trento – per l'affidamento del servizio di grafica ed impaginazione di materiali di comunicazione.

In particolare impugna il verbale di gara telematica del 22 giugno 2020, nonché la successiva determinazione del Direttore del Museo n. 114 del 02/07/2020 recante l'aggiudicazione nei confronti di altra concorrente. Nel predetto verbale si dà conto che il seggio di gara ha escluso l'offerta economica della ricorrente in quanto "Dal controllo emerge che il valore totale offerto da BIG FIVE SRL nel <Modulo offerta economica> diverge da quello indicato nel <Documento di sintesi> di Euro 37.420,00. Vi è una palese contraddittorietà tra i due documenti e si configura come offerta alternativa o condizionata e pertanto non

valida”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi

I. *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della l.p. 2/2016; 18 e 21 l.p. 23/1990 e ss.mm.ii; 13 e 30 d.p.g.p. 22/05/1991 n. 10-40/leg.; 34 d.g.c. 2317 del 28/12/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 59, 94 e 95 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1329, 1430 e 1433 del codice civile; violazione della lex specialis di gara; violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, sub specie irrevocabilità della proposta negoziale e valutazione dell’offerta economica; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta”.*

In sintesi deduce la ricorrente che la discrasia tra gli importi di offerta esposti nel *“Modulo offerta”* e nel *“Documento di sintesi”*, che ha dato luogo all’esclusione, non conduce affatto alla presentazione di un’offerta *“condizionata o alternativa”*, come emerge dalla motivazione dell’esclusione, ma è frutto di un errore ostativo, ed in particolare di un mero errore di calcolo, di cui la stazione appaltante poteva e doveva avvedersi agevolmente, operando la doverosa conseguente interpretazione e rettifica dell’offerta presentata, alla luce degli insegnamenti costanti della giurisprudenza. Inoltre, l’unica e sola offerta vincolante doveva intendersi costituita dal *“Modulo offerta”*, senza rilievo, a tal fine, del successivo *“Documento di sintesi”* richiesto, che ne doveva invece costituire solo la sintesi ed il riassunto.

Nel dettaglio, il *“Documento di sintesi”* riporta correttamente quanto risultante dal *“Modulo offerta”* relativamente alla *“Tabella A Servizi di grafica (art. 2.1. e art. 2.2.)”* – i *“servizi ordinari”* –, pari ad euro 163.200,00, e, per mero errore materiale, in tesi della ricorrente riconoscibile, un importo di euro 4.980,00 relativo ai *“Servizi grafica progetti speciali”* - i *“servizi facoltativi”* -. Tale ultimo importo corrisponde in realtà alla sommatoria dei *“prezzi unitari”* di cui alla sola Tabella B del *“Modulo offerta”*, mentre nel *“Documento di sintesi”* si omette la moltiplicazione per gli anni di riferimento (pari a 5), così come del tutto mancanti nel medesimo Documento sono gli importi economici del *“Modulo offerta”* di cui alle Tabelle C e D, riferiti anch’essi ai *“Servizi grafica progetti speciali”*- *“servizi facoltativi”*- . Il tutto deriverebbe da un errore facilmente riconoscibile, stante il rilievo da parte dell’Amministrazione in ordine alla rilevata differenza tra l’importo espresso nel Documento e l’importo del *“Modulo offerta”* (pari ad euro 37.420,00). Quindi nella specie non sussisterebbe né un’offerta alternativa, avendo la ricorrente riportato nel *“Modulo offerta”* tutti i contenuti richiesti dell’offerta economica (Tabelle A, B, C e D), né un’offerta condizionata, in quanto *“non vi è stata alcuna subordinazione della volontà così espressa a condizioni o, men che meno, a documenti/circostanze estranee rispetto a quelle individuate dalla legge di gara”*.

Infine, stante l’ambiguità delle clausole di gara e la mancata espressa previsione di una clausola di esclusione per simile situazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque applicare il principio del *favor participationis*.

In via subordinata OMISIS s.r.l. impugna la *lex specialis* e, segnatamente, gli articoli 6, 6.1 e 6.2 della lettera di invito per le medesime ragioni di cui alla sopradescritta censura, deducendo la:

II. *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della l.p. 2/2016; 18 e 21 l.p. 23/1990 e ss.mm.ii; 13 e 30 d.p.g.p. 22/05/1991 n. 10-40/leg.; 34 d.g.c. 2317 del 28/12/2017. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 59, 94 e 95 d.lgs. 50/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1329, 1430 e 1433 del codice civile; violazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica, sub specie irrevocabilità della proposta negoziale e valutazione dell’offerta economica; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta”.*

In conclusione è richiesta, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e nel merito, in via principale, l’annullamento dell’esclusione dalla gara e l’aggiudicazione in proprio favore, previa riammissione alla procedura concorsuale, *“con contestuale subentro nella gestione dell’opus ed eventuale declaratoria di inefficacia del contratto medio-tempore stipulato”*, nonché in subordine, ove ciò non fosse possibile, il risarcimento per equivalente ex art. 124 del c.p.a.; in via ulteriormente subordinata si insta per la riedizione della gara.

2. Si è costituita l’Amministrazione, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, a’ sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1

febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto palesemente infondato, poiché il tenore delle clausole di gara (Richiesta di offerta – RDO – e capitolato) depongono anzitutto per la essenzialità del “Documento di sintesi”, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente che considera rilevante il solo “Modulo offerta”; in secondo luogo, la discrasia tra “Documento di sintesi” e “Modulo offerta” era tutt'altro che rilevabile quale errore ostativo da parte della stazione appaltante, e ciò è dimostrato dal fatto che solo le argomentazioni espresse nel ricorso hanno consentito di comprendere quale sia stato l'errore in cui è incorsa OMISSIS s.r.l., stante anche il divieto del soccorso istruttorio a norma dell'articolo 83, comma 9 del d.l.gs. 18 aprile 2020, n. 50, per quanto attiene all'offerta tecnica ed economica. In realtà l'offerta si è presentata, se non condizionata o alternativa, certamente incerta, per cui l'Amministrazione era tenuta alla relativa esclusione in applicazione dei principi di *par condicio*.

3. La controinteressata, impresa Comunicazione design S.r.l., ancorché regolarmente intimata, non si è costituita.

4. All'odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione, a' sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 120 c.p.a. e successive modifiche.

5. Tutto ciò doverosamente premesso, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte relativamente ad entrambi i motivi di impugnazione, che recano le medesime censure e che pertanto devono trattarsi congiuntamente.

Come risulta dalla ricostruzione in fatto esposta nei punti precedenti, non si verte, nel caso oggetto del presente scrutinio, in un errore ostativo nell'estrinsicazione della volontà negoziale già chiaramente espressa nell'offerta economica, segnatamente nel “Modulo Offerta”, ed erroneamente riportata nel “Documento di sintesi”: errore, in tesi della ricorrente, riconoscibile *ictu oculi* da parte della stazione appaltante.

Solo tale connotazione permette, infatti, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, la rettifica e/o correzione dell'offerta presentata, secondo la giurisprudenza consolidata e da confermare in questa sede, in ossequio ai principi di *par condicio* e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara, stante l'espresso divieto di attivazione del soccorso istruttorio per il chiarimento dell'offerta tecnica ed economica, a mente dell'articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016, così come riconosciuto dal ricorrente che ne invoca l'applicazione (*ex multis*, T.A.R. Liguria, sez I, 22.05.2020, n. 319: “Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella materia degli appalti pubblici vige il principio generale della immodificabilità dell'offerta, a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, nonché dell'imparzialità e trasparenza dell'agire dell'amministrazione. In ragione di ciò, è certamente vero che le offerte sono suscettibili di essere interpretate al fine di ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità. Tuttavia, la stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo solo a condizione che gli stessi siano percepibili *ictu oculi*, senza necessità di attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative dell'offerente, che implicherebbero un'inammissibile operazione manipolativa, in violazione della *par condicio* e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara (in argomento si vedano, *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. St., sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. St., sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1132; Cons. St., sez. III, 17 giugno 2016, n. 2684; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627)”.

A tale conclusione si perviene ove si consideri, in punto di fatto, che la comprensione di quanto effettivamente occorso si ottiene solo per effetto dei chiarimenti resi in sede di ricorso. Infatti il “Documento di sintesi”, se espone correttamente l'importo relativo ai “servizi ordinari”, che puntualmente coincide con l'importo di cui alla “Tabella A Servizi di grafica (art. 2.1. e art. 2.2.)” del “Modulo offerta”, tuttavia riporta, quanto ai servizi facoltativi di cui alle “Tabella B, C e D Servizi di grafica per progetti speciali” un importo pari ad euro 4.980,00, che per certo non corrisponde ad alcun valore economico evincibile *ictu oculi* dal “Modulo offerta”. In particolare il ridetto importo non trova immediato riscontro nel predetto Modulo, non corrispondendo neppure alla sommatoria dei soli costi unitari di cui alle Tabelle B, C

e D. Infatti, solo attraverso i chiarimenti resi successivamente, e nel caso concreto evincibili in sede contenziosa, si è potuto acclarare che tale valore economico si riferisce alla sommatoria dei costi unitari di cui alla sola Tabella B), e pertanto, non immediatamente percepibile quale mero rifiuto. Né può, quindi, concludersi con la ricorrente che *“così come emerge dal modulo di offerta economica la medesima era stata formulata dalla deducente in complessivi € 205.600,00.”* (pag.16 del ricorso).

Corroborata siffatto approccio interpretativo quanto segue:

– la *lex specialis*, innanzitutto, prescrive che il perfezionamento della presentazione dell’offerta economica è dato sia dalla compilazione del *“Modulo offerta”* che dalla presentazione del *“Documento di sintesi”*, quest’ultimo generato dal sistema, a seguito della compilazione delle posizioni di offerta, relative all’importo complessivo offerto sia per i servizi ordinari che per i servizi facoltativi, con le modalità previste dal punto 4 del paragrafo 6.2. della RDO, ove si richiede al concorrente di *“Compilare l’allegato <Modulo offerta economica>, reso disponibile sul Sistema all’interno della visualizzazione dell’appalto (tab. <Documentazione appalto> nella sezione <Allegati>), nel quale il concorrente è tenuto a fornire obbligatoriamente tutti i prezzi relativi alla/e Posizione/i, a pena di invalidazione dell’offerta. Il <Modulo offerta> economica da allegare si riferisce sia ai servizi ordinari, che a possibili servizi aggiuntivi richiesti dal Museo. Questi ultimi sono inclusi nella base d’asta per un importo annuale di presunti Euro 10.000,00 (che per i cinque anni quindi corrispondono ad Euro 50.000,00), (ved. Capitolato art. 2.3). In particolare, su tale modulo dovrà essere indicato il costo di ogni servizio identificato e le tipologie di costo orario offerto. Questo riferimento economico fa parte della base d’asta e formerà il <Documento di sintesi> generato automaticamente dal sistema. Per tali progetti speciali, a sistema, il concorrente troverà la relativa posizione (seconda posizione dell’unico lotto di gara) e tale posizione avrà come base da ribassare Euro 50.000,00 totali per i cinque anni. Il totale della base d’asta di gara è quindi pari all’intero lotto corrispondente ad Euro 220.000,00 suddiviso in Euro 170.000,00 (prima posizione del lotto di gara) per servizi ordinari ed Euro 50.000,00 (seconda posizione del lotto di gara) per servizi progetti speciali, entrambi da ribassare”;*

– in secondo luogo, la medesima RDO, proprio quanto alla compilazione della posizione relativa ai sopraindicati servizi facoltativi, al fine di correttamente determinare la generazione del contenuto economico del *“Documento di sintesi”* prevede espressamente nel *“Modulo offerta”* (come si evince nella dicitura testualmente riportata nella relativa colonna delle Tabelle B, C e D, cfr. documento 9 della ricorrente) *“per la predisposizione dell’offerta in Mepat”*, quanto alle Tabelle B, C, e D, l’obbligo di moltiplicare per cinque il valore annuale esposto nelle medesime Tabelle (*“I valori riportati sono annuali e quindi, per predisporre l’offerta in Mepat andranno moltiplicati per 5 anni”*) ed inoltre la necessità, per i costi orari unitari espressi nelle Tabelle C e D, – del tutto omessi nel computo dell’importo espresso nel *“Documento di sintesi”* – di moltiplicare preventivamente rispettivamente per 50 ore e per 25 ore l’importo unitario per condurre all’importo annuale;

– da ultimo assume rilievo anche il fatto che il *“Documento di sintesi”*, esprime il contenuto dell’offerta economica in termini di costo complessivo *“a corpo”*, il che non consente, soprattutto proprio per i *“servizi facoltativi di cui alle Tabelle B, C e D”*, di interpretare univocamente la volontà negoziale del concorrente come erroneamente riportante i soli prezzi unitari indicati in offerta (tra l’altro solo quelli relativi Tabella B del *“Modulo offerta”*) ma in realtà da intendersi come complessivamente riferita all’importo risultante dal complessivo calcolo indicato nel Modulo medesimo, come pretenderebbe la ricorrente, anziché prestarsi ad essere interpretata come un nuovo (alternativo) importo economico.

6. In definitiva, il richiamo alla giurisprudenza che consente la rettifica dell’errore materiale non è pertinente per il caso di specie, mancando l’immediata rilevabilità dell’errore in cui è incorsa la ricorrente, con conseguente fondatezza, in tal senso, degli argomenti versati in giudizio da parte della stazione appaltante. Infatti, a completamento di quanto già ampiamente osservato, l’errore rettificabile deve essere percepito *ictu oculi*, ossia essere riconoscibile *ex ante* da parte della stazione appaltante: circostanza, questa, che non si ritiene ricorrere nel caso concreto (così T.A.R. Toscana, sez. I, 16 gennaio 2020, n. 35). Né poteva essere applicato il principio di *favor participationis*, parimenti dedotto nel ricorso, stante l’asserita

ambiguità della documentazione di gara e la mancata, espressa previsione dell'esclusione dell'offerta relativa all'omessa o erronea compilazione del "*Documento di sintesi*". Infatti, tale documento è inequivocabilmente prescritto dalla *lex specialis* quale elemento costitutivo della presentazione dell'offerta economica, le a sua mancanza non è prevista tra i casi di espressa esclusione dalla RDO al punto 6.2, per la semplice circostanza che il documento è generato dal sistema e riproduce le voci complessive di offerta, per i servizi ordinari e facoltativi, secondo la compilazione effettuata dal concorrente delle relative "*posizioni*" a sistema e che avrebbe dovuto essere conforme con le indicazioni del Modulo offerto. Sotto altro profilo, peraltro, tale documento non può essere considerato, come vorrebbe OMISSIS s.r.l., *tamquam non esset* a fini negoziali, ed in particolare non ha fondamento, alla luce degli atti di gara, la deduzione che solo l'offerta economica espressa dal "*Modulo offerta*" sia idonea a vincolare l'offerente. Infatti, il "*Documento di sintesi*" ha una sua specifica ed essenziale finalità, relativa non solo alla gestione telematica della procedura, ma anche e propriamente a fini negoziali, e ciò in quanto è il solo documento di gara che assolve alla funzione di esprimere l'importo complessivo offerto dal concorrente proprio poiché si compone non solo dell'importo offerto per i servizi ordinari ma anche dell'importo complessivo relativo ai servizi facoltativi, sulla cui base è determinato il ribasso di gara e, dunque, la relativa graduatoria. In ordine ai servizi facoltativi il "*Modulo offerta*", come già esposto, prescriveva solamente di indicare il costo unitario, nel mentre era demandato al concorrente la determinazione dell'importo complessivo, secondo quanto già si è dianzi illustrato. Coerentemente il "*Documento di sintesi*" costituisce, ex articolo 6. punto a5) del capitolato speciale d'appalto, il solo documento d'offerta che integra il contratto di appalto, il che connota tale documento di decisiva, se non addirittura esclusiva rilevanza negoziale, in relazione all'affidamento del servizio di cui si tratta: e ciò, dunque, all'opposto di quanto osservato nel ricorso, stante il fatto che esso è il solo documento di offerta che espone l'importo complessivo offerto. Quanto complessivamente argomentato rende ragione del fatto che l'Amministrazione si è trovata al cospetto di un'offerta incerta nei suoi contenuti, e non suscettibile di soccorso istruttorio (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016), in tal senso determinandosi in maniera vincolata alla relativa invalidazione.

7. Le medesime ragioni che giustificano il rigetto del primo motivo di ricorso determinano anche l'infondatezza del secondo motivo di gravame, espresso in via subordinata, che, in disparte il carattere generico e non puntualmente perspicuo della doglianza, deve intendersi mirato a censurare l'illegittimità della *lex specialis* di gara nei punti 6., 6.1 e 6.2, i quali parificherebbero illegittimamente i due documenti che costituiscono l'offerta economica, mentre solo il "*Modulo offerta*" avrebbe idoneità a vincolare l'offerente (e non il "*Documento di sintesi*"). Tale assunto è poi destituito di fondamento anche alla luce della assorbente considerazione che, viceversa, come già detto, solo il "*Documento di sintesi*" costituirà il contenuto economico del contratto come precisato dall'articolo 6, lett. a 5) del capitolato speciale d'appalto. La previsione di entrambi i documenti, quali elementi che conducono a costituire l'offerta economica presentata in gara deve ritenersi in definitiva del tutto ragionevole e non inficiata da alcuna illegittimità, in quanto corrisponde alla finalità di conseguire un'offerta certa nei suoi contenuti, stante le caratteristiche del servizio posto in gara.

8. In conclusione in ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata nel dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del OMISSIS resistente, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Fulvio Rocco, Presidente  
Carlo Polidori, Consigliere  
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Cecilia Ambrosi	Fulvio Rocco

IL SEGRETARIO